

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE "ONORATO II CAETANI"

L'anno 2022, il giorno 25 del mese di Gennaio, alle ore 19:30, presso la sede sociale si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Onorato II Caetani, I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Palumbo Michele, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione e la Sig. na. De Bonis Emanuela quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente, come da statuto vigente, a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017) e per richiedere l'iscrizione nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale Prende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Illustra i vantaggi derivanti dall'iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale e al RUNTS appena sarà istituito, quali le agevolazioni fiscali, l'esenzione IMU, l'accesso a contributi, ecc...

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: "ONORATO II CAETANI "

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione APS successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "ONORATO II CAETANI APS"

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla successiva iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Alle ore 21:00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Segretario

Emanuela De Bonis

Allegato: nuovo statuto

Palumbo

Il Presidente

M. Palumbo



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

genzia entrate

00034133 000058C5 WDKGZ001
00029867 08/02/2022 08:05:45
4578-00088 B544CE9ADF7C43E3
IDENTIFICATIVO : 01201289503085

0 1 20 128950 308 5

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€1,60
UNO/60

genzia entrate

00034133 000058C5 WDKGZ001
00029860 08/02/2022 08:02:23
4578-00010 F765A274DA447EC8
IDENTIFICATIVO : 01201289503154

0 1 20 128950 315 4

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€1,60
UNO/60

genzia entrate

00034133 000058C5 WDKGZ001
00029858 08/02/2022 08:02:13
4578-00010 687DEQ26DCA4ED7A
IDENTIFICATIVO : 01201289503176

0 1 20 128950 317 6

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€1,60
UNO/60

genzia entrate

00034133 000058C5 WDKGZ001
00029859 08/02/2022 08:02:18
4578-00010 A4F39C7AECC72F68
IDENTIFICATIVO : 01201289503165

0 1 20 128950 316 5

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€1,60
UNO/60

genzia entrate

00034133 000058C5 WDKGZ001
00029857 08/02/2022 08:02:09
4578-00010 88EF1116A87BCC61
IDENTIFICATIVO : 01201289503188

0 1 20 128950 318 8

ART. 1 - E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "ONORATO II CAETANI APS" assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Cesare Augusto n° 10 nel comune di Fondi (LT), Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3 - Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Finalità dell'associazione sono:

- promuovere lo studio, la conoscenza e la divulgazione dei segni della presenza plurisecolari del casato Caetani e delle altre famiglie principesche che hanno governato il territorio della contea di Fondi, promuovere la conoscenza e la divulgazione della storia locale civile, religiosa e amministrativa;
- promuovere e partecipare alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico e archivistico, della storia del territorio e dell'evoluzione del paesaggio in relazione dello sviluppo antropico;
- promuovere e partecipare alla tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, naturalistico e paesaggistico e delle aree naturali protette nazionali e regionali e provinciali, promuovere pratiche di sviluppo sostenibile e di turismo consapevole;
- promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva alla vita sociale e culturale del paese e della comunità locale attraverso attività culturali, artistiche, ricreative, con particolare riguardo alle tradizioni, alla storia, all'espressione artistica e culturale del sud pontino e del territorio dei monti Ausoni-Aurunci e della piana di Fondi.

La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, sono le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- dialogare e creare sinergie operative mediante accordi, intese, attività e progetti, con le associazioni, le organizzazioni sindacali, le istituzioni, le Fondazioni, le Università, gli Enti Pubblici, gli Enti Ecclesiastici, gli Enti locali, i Consorzi di Bonifica, i Nuclei Industriali, le C.C.I.A.A., la Regione Lazio e suoi Enti strumentali (Enti di gestione dei Parchi, Riserve, Monumenti naturali, SIC e ZPS) e le sue Agenzie operanti sul territorio della regione, ed ogni istituzione governativa;
- Promuovere incontri, accordi e convenzioni con il mondo della scuola promuovendo attività nel campo del sociale e della formazione;
- Promuovere lo sviluppo delle reti bibliotecarie e museali del territorio all'interno del sistema bibliotecario e museale, stampare e distribuire libri e pubblicazioni; creare testate giornalistiche, al fine della divulgazione delle attività associative; produrre, distribuire e proiettare filmati, registrazioni e ogni altro tipo di riproduzione visiva e sonora;
- utilizzare strumenti internet, social networks, forum e presidi multimediali affini, acquisire nomi di dominio sul web;
- promuovere e partecipare alla tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, naturalistico e paesaggistico e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali secondo gli obiettivi della legge 394/1991, della legge regionale n° 29/1997 e ss.mm.ii. e della legge regionale n° 21/2008 e ss.mm.ii. e dei Regolamenti comunitari relativi ai SIC - ZPS;
- Promuovere e partecipare alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico, archivistico, cinematografico, librario in attuazione delle normative europea, nazionale e regionale;
- svolgere qualsiasi altra attività culturale, ambientale, ricreativa, lecita e che sia inerente agli scopi del sodalizio;
- Promuovere escursioni guidate a piedi, in mountain bike, a cavallo ecc. nelle aree del territorio con particolari peculiarità naturalistiche e paesaggistiche; organizzare attività sportive compatibili con la conservazione della natura e lo sviluppo sostenibile;
- Promuovere studi, ricerche e realizzazione di progetti nel campo delle attività produttive agricole, artigianali, industriali commerciali (con particolare riferimento a quelle dello sviluppo sostenibile);
- Promuovere le proprie attività anche mediante la gestione di immobili di proprietà pubblica, ecclesiastica, di Fondazioni, Istituti bancari e di proprietà privata, da ottenere in comodato d'uso, concessione, gestione o affitto, comprese pinacoteche, biblioteche, fondi archivistici, strutture ricettive extra alberghiere, fondi rustici per la realizzazione di progetti di agricoltura sociale e ripristino ambientale;
- Promuovere e realizzare iniziative e progetti per lo sviluppo del turismo anche mediante corsi, seminari, visite guidate, con particolare riferimento alla normativa nazionale e regionale del settore e dei cammini (cammino di San Benedetto - Cammino di San Francesco - Via Francigena) che attraversano la regione Lazio;
- Progettare e realizzare azioni di gestione ambientale, al fine di migliorare o risanare la qualità dell'ambiente e ricomporre squilibri ecologici; vanno privilegiate le metodiche maggiormente ecocompatibili, sperimentali ed incruente. Recupero e fruizione, anche per le finalità

dell'associazione, di aree e fabbricati rurali esistenti e localizzati in aree di particolare interesse naturalistico. Gestione di aree di interesse naturalistico;

- Promuovere e valorizzare i prodotti agroalimentari e artigianali tipici, con allestimento di punti per la degustazione e di vetrine per la sponsorizzazione e la vendita dei prodotti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 4 - Sono associati dell'associazione le persone fisiche e le APS che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Gli associati hanno pari diritti e doveri:

Hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 14, votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista, denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Hanno il dovere di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal consiglio direttivo, partecipare attivamente alla vita dell'associazione.

ART. 5 - L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6 - La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione, l'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 7 - Sono organi dell'associazione:

Assemblea degli associati, consiglio direttivo, Presidente e, al verificarsi delle condizioni di legge, organo di controllo e organo di revisione.

ART. 8 - L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione e dai rappresentanti delle APS, ETS ed altri enti associati, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

E' l'organo sovrano, ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati, mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e/o altro strumento idoneo.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione, approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto, nomina e revoca i componenti degli organi sociali, nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, delibera sull'esclusione degli associati, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega, l'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 10 - L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 11 - Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 3 a massimo 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti amministra l'associazione, attua le deliberazioni dell'assemblea, predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS, disciplina l'ammissione degli associati, la quota associativa annuale, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il consiglio direttivo può nominare fiduciariamente, previa valutazione del curriculum vitae, un direttore che lo coadiuvi nel perseguimento degli scopi sociali e nelle incombenze tecnico-amministrative-contabili, il direttore opera in attuazione delle decisioni del consiglio direttivo e del presidente a cui risponde direttamente ed il suo incarico è gratuito.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 - Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio di amministrazione in merito all'attività compiuta, anche compresi gli atti di disposizione contabile ed economica, l'apertura del conto corrente, i pagamenti, i versamenti e gli incassi. Lo stesso Presidente ha la facoltà di delegare un terzo, membro dell'associazione, a operare sul conto corrente dell'associazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questo sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 - L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

ART. 15 - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni, proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, come previsto dall'art 6 del CTS, e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16 - I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 17 - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 18 - Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 20 - L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017 ss.mm.ii, I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 21 - Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 22 - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

Polite de ~
Giuseppe de Zom



Registrato a Forma N° 08-02-2022
123 S. 3 ASS. OMARATO II CAETANI APS
Esatti Euro 200,00
L'INGEGNERE (CAETANI)
Conte